



Management System Guideline

Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse

MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001-I	
	Rev. 06	Data 12/10/2022
	Pag. 1 di 29	

Preparato	Controllato				Approvato
S. Chini COUNS	Comitato Tecnico Sistema Normativo				A. Puliti CEO
	M. Branchi PESEN	A. Riva ADFIS	S. L. Rasini BINT	S. Chini COUNS	

Sommaro Revisioni

Data	Revisione	Preparato	Controllato	Approvato
01/06/2018	01	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
01/02/2019	02	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
15/07/2019	03	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
28/04/2021	04	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
15/03/2022	05	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	F. Caio CEO
12/10/2022	06	S. Chini COUNS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	A. Puliti CEO

Descrizione Revisione 06

Aggiornamento della struttura del flusso informativo a favore del Comitato Parti Correlate e quindi del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle operazioni con Soggetti di interesse qualificate dal procuratore responsabile dell'istruttoria come ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Le disposizioni della presente Management System Guideline sono state approvate il 24 novembre 2010 e modificate il 13 marzo 2012, il 27 giugno 2016, il 23 aprile 2018, il 15 gennaio 2019; il 26 giugno 2019, il 27 aprile 2021, il 15 marzo 2022 e quindi il 20 settembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA all'unanimità, previo parere favorevole e unanime del Comitato Parti Correlate ai sensi dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Consob Parti Correlate.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 2 di 29	

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.2 MODALITÀ DI RECEPIMENTO	4
1.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
2. GLOSSARIO	5
3. CRITERI GENERALI, RUOLI E RESPONSABILITÀ	8
4. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
5. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	11
6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	11
7. DELIBERE QUADRO	11
8. OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	12
9. CASI DI ESCLUSIONE	13
10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	15
11. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE	15
12. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG	15
13. DISPOSIZIONI FINALI	16
14. ALLEGATI	17

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 3 di 29	

1. INTRODUZIONE

La presente Management System Guideline (MSG) stabilisce i principi e le regole cui Saipem SpA e le società dalla stessa controllate dovranno attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse di Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di Saipem, realizzate da Saipem SpA o dalle Società Controllate, tenendo conto altresì della finalità di evitare il rischio del depauperamento del patrimonio della società.

La presente MSG tiene conto della disciplina introdotta dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 che ha modificato il Regolamento Consob in materia di Operazioni con parti correlata (Delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010, di seguito “Regolamento Consob”).

La MSG viene altresì emanata in conformità alle previsioni del Codice di *Corporate Governance*, cui Saipem aderisce.

Le Operazioni con Parti Correlate assumono rilievo per la società in relazione a due diversi aspetti: le modalità di gestione e l’informativa societaria. Le disposizioni della presente MSG sono state definite in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Saipem SpA si impegnano altresì a rispettare gli impegni comportamentali previsti dal capitolo 8 della presente MSG.

1.1 Ambito di Applicazione

La presente MSG si applica a Saipem SpA e, per le Operazioni con Saipem e con le Parti Correlate di Saipem, a tutte le società direttamente e indirettamente controllate da Saipem SpA. Le previsioni della presente MSG riferite alle Società Controllate si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le Fondazioni) i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Saipem SpA o di sue Società Controllate.

1.2 Modalità di Recepimento

La presente MSG è di applicazione immediata per Saipem SpA.

Le Società Controllate assicurano il tempestivo avvio del processo di recepimento, nel rispetto di quanto definito nella MSG “Sistema Normativo”; il recepimento della presente MSG deve avvenire non oltre 90 giorni dalla sua emissione, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o, in mancanza, del corrispondente organo / funzione / ruolo previsto dalla governance della Società Controllata).

Le Società Controllate assicurano il recepimento della presente MSG nel rispetto delle normative locali.

1.3 Principi di Riferimento

Le persone coinvolte nel processo Operazioni con Interessi degli Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche e Operazioni con Parti Correlate sono sempre tenute all’osservanza del “Modello 231 (include il Codice Etico)” di Saipem SpA ovvero del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” definito dalle singole società controllate, garantendo la conduzione delle attività con impegno e rigore professionale, in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede. Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi e di pratiche corruttive, nonché qualsiasi pratica possa configurare la commissione di un reato presupposto della responsabilità amministrativa di impresa ai sensi delle normative vigenti.

Le persone coinvolte nel processo Operazioni con Interessi degli Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche e Operazioni con Parti Correlate sono tenute ad agire in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; in ogni caso, le persone Saipem sono tenute:

- a operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri Saipem e nel rispetto dei principi di segregazione dei compiti e delle responsabilità, di tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo;

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 4 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			

- ad evitare tutte le situazioni e attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda e a segnalare e gestire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse;
- ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa;
- a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

2. GLOSSARIO

Ai fini della presente MSG, conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento Consob, costituiscono:

- **Parti Correlate di Saipem:** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2021. Si riporta in Appendice alla presente MSG (allegato sub A) un estratto delle definizioni di parti correlate e Operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 vigente alla data della presente MSG, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali. Gli eventuali aggiornamenti del testo dello IAS 24 verranno recepite tramite la Procedura Standard di Gruppo "Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse – Ruolo e Responsabilità dei Procuratori".

Alla data della presente MSG, la definizione di Parte correlata è la seguente:

"Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio".¹

¹ Il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

L'**influenza notevole** rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società, pur senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

Se un soggetto possiede direttamente o indirettamente (es. tramite la controllante) almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Per partecipazioni inferiori al 20%, l'influenza notevole su Saipem si presume qualora un soggetto disponga, direttamente e indirettamente, di almeno il 5% del capitale sociale, salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione di Saipem. Se il soggetto possiede direttamente o indirettamente (es. tramite la controllante) una quota inferiore al 5% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. A tal fine hanno valore dimostrativo una o più delle seguenti circostanze: (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione di utili; (iii) la presenza di rilevanti Operazioni fra la partecipante e la partecipata; (iv) l'interscambio di personale dirigente; (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. Con riferimento alla circostanza di cui al precedente punto (i), rilevano anche i casi in cui (a) il soggetto, diverso da società di gestione del risparmio (SGR) o enti analoghi, ha presentato congiuntamente una lista di candidati da cui sono stati tratti uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre che il soggetto che ha presentato la lista detenga almeno l'1% del capitale avente diritto di voto; (b) il soggetto, diverso da società di gestione del risparmio (SGR) o enti analoghi, ha votato la predetta lista purché detenga almeno lo 0,1% del capitale sociale con diritto di voto e sia collegato a uno dei soggetti che abbiano presentato la lista stessa.

Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto. Per l'effettivo elenco delle società collegate, si fa riferimento all'allegato al bilancio consolidato, integrato dalle risultanze della banca dati prevista dal capitolo 3 della presente MSG.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 5 di 29	

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati".

- **Operazione (o "Operazioni") con Parti Correlate:** qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati da Saipem SpA ovvero dalle sue Società Controllate, con Parti Correlate di Saipem. Si considerano comunque incluse:
 - (i) le Operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
 - (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
- **Operazioni con Interessi di amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche:** qualunque Operazione effettuata da Saipem SpA ovvero dalle sue Società Controllate con Soggetti di Interesse di Saipem.
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** Operazioni individuate come tali dall'allegato 1 alla presente MSG.
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Operazioni di Importo Esiguo:** Operazioni individuate come tali dall'allegato 2 alla presente MSG, che

Una **joint-venture** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto. Ai fini della presente MSG rilevano solo quegli accordi contrattuali che costituiscono "jointly controlled entities", ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS 31).

I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, di pianificazione, direzione e controllo della società come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Fra i **soggetti sottoposti a influenza notevole** si intendono compresi, tra l'altro, quelli di cui le citate Parti Correlate siano in grado di determinare le politiche gestionali per la carica da essi ricoperta (es. amministratore delegato o esecutivo, presidente, direttore generale o cariche equivalenti).

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 6 di 29	

in considerazione delle dimensioni di Saipem, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della società.

- **Operazioni Ordinarie**²: Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
- **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- **Amministratori Indipendenti**: amministratori di Saipem SpA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* cui Saipem aderisce³.
- **Amministratori Non Correlati**: amministratori di Saipem SpA diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
- **Soci Non Correlati**: soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'Operazione sia a Saipem.
- **Comitato Parti Correlate**: Comitato istituito in relazione alle funzioni previste dalla disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate, costituito da amministratori tutti indipendenti.
- **Procuratore**: soggetto munito di idonei poteri per compiere atti con efficacia verso terzi in nome e per conto di Saipem SpA o delle Società Controllate e che ha la responsabilità di assicurare la completezza e la tempestività dei dati necessari a garantire le informative verso gli organi sociali previste dalla presente MSG.
- **Soggetti di Interesse**: soggetti persone fisiche individuati come "stretti familiari", così come identificati nell'Allegato A alla MSG⁴, e parenti entro il secondo grado⁵ o persone giuridiche, diverse dalle Parti Correlate, indicati/indicate da amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche, in relazione ai quali possa sussistere, direttamente o indirettamente, un loro interesse, anche potenziale, in rapporto all'attività svolta da Saipem SpA e dalle sue Società Controllate o a determinate Operazioni⁶.
- **Esperto Indipendente**: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata dal soggetto che conferisce l'incarico avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e (i) Saipem SpA, (ii) i soggetti che controllano, anche congiuntamente, Saipem SpA, le Società Controllate da Saipem SpA o soggette a comune controllo, anche congiunto, con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), (iv) la controparte dell'Operazione, ed è attestata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico

² L'espressione richiama il concetto di "ordinary course of business". Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 un'Operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima Operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento", intendendosi per tali esclusivamente i nuovi investimenti significativi per importo o per tipologia, o "finanziarie". Nell'identificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

³ Il possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori è valutato dopo la nomina e annualmente dal Consiglio di Amministrazione; l'esito delle valutazioni viene reso noto al pubblico.

⁴Cfr. IAS 24, Par. 9: "Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente."

⁵ Si considerano stretti familiari di una persona oltre a quanto già indicato i parenti entro il secondo grado.

⁶ Qualora il Soggetto di Interesse sia indicato con riferimento ad una determinata Operazione, l'amministratore, il sindaco o il dirigente con responsabilità strategica valutano se aggiornare la propria dichiarazione periodica e, in ogni caso, informano le funzioni competenti di Saipem ai fini dell'applicazione del capitolo 11 della presente MSG.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 7 di 29	

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solo alla sua forma giuridica. L'interpretazione delle suddette definizioni è, inoltre, compiuta con riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. CRITERI GENERALI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Al momento dell'avvio di qualsiasi Operazione, o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, il Procuratore ha la responsabilità di accertare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della presente MSG⁷. Qualora ne ravvisassero l'opportunità, i Procuratori, potranno ottenere un supporto tecnico dalla Funzione Legale e dalla Funzione Segreteria Societaria di Saipem SpA.

Banca Dati Parti Correlate e Interessi

In particolare, il Procuratore deve verificare, anche tramite il soggetto da lui delegato, se la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse.

A tal fine, le Parti Correlate di Saipem ed i Soggetti d'Interesse sono ordinate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, in una specifica banca dati ("Banca Dati Parti Correlate e Interessi") creata sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, delle dichiarazioni rese dalle Parti Correlate, nonché delle informazioni a disposizione di Saipem⁸.

Oltre ai Procuratori, possono essere abilitati all'accesso alla Banca Dati Parti Correlate e Interessi i soggetti eventualmente delegati dai procuratori.

Il Procuratore mantiene traccia dell'eventuale applicazione di una delle cause di esclusione indicate nel successivo capitolo 9, anche ai fini dell'informazione al pubblico.

Flussi informativi

Qualora il Procuratore accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati Parti Correlate e Interessi, che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, e non sussistono le cause di esclusione dall'applicazione della presente MSG indicate nel successivo capitolo 9, deve applicare il capitolo 8 della presente MSG.

Qualora, invece, il Procuratore accerti che si tratta di un'Operazione con Parti Correlate, e non sussistono le cause di esclusione dall'applicazione della presente MSG indicate nel successivo capitolo 9, deve trasmettere le informazioni⁹ con le relative valutazioni sull'Operazione, tramite i propri responsabili:

- nel caso di Operazioni di Saipem SpA, al primo riporto gerarchico dell'Amministratore Delegato (CEO) / del Presidente / del Consiglio di Amministrazione di riferimento, che provvede alle verifiche richieste dalla presente MSG, quale responsabile dell'istruttoria¹⁰, alla qualificazione delle singole Operazioni e alla

⁷ In caso di Operazioni che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche dovranno in ogni caso essere compiute prima del completamento di tali Operazioni.

⁸ Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate e i Soggetti di Interesse contenute nella Banca Dati consistono: (i) per le persone fisiche, nel nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche: nella denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. Le informazioni relative ad amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche e magistrato della Corte dei Conti sono acquisite e trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

⁹ Le informazioni relative all'Operazione sono formulate coerentemente e compatibilmente con quanto previsto dal "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" di cui all'allegato 3. Per le Operazioni di Minore Rilevanza questo documento costituisce unicamente un riferimento.

¹⁰ Le verifiche sono operate, ove necessario, anche congiuntamente con la massima posizione di riferimento dell'Unità richiedente.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 8 di 29	

successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere¹¹, nonché alle ulteriori attività richieste ai sensi dei successivi capitoli 4 e 5. In caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA¹² o dell'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA¹³, le informazioni con le relative valutazioni sull'Operazione sono trasmesse all'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA;

- nel caso di Operazioni di Società Controllate o di altro soggetto di cui al capitolo 2, lettera b) punti (ii) (iii), all'Amministratore Delegato o Managing Director o Presidente/Amministratore Unico, ove previsto, della Società Controllata o di altro soggetto¹⁴, che provvedono alle verifiche richieste dalla presente MSG¹⁵, alla qualificazione delle singole Operazioni e alla successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere, nonché alle ulteriori attività richieste ai sensi dei successivi capitoli 4 e 5.

In ogni caso, qualora la competenza a decidere sia attribuita ad un soggetto o organo differente rispetto a chi ha svolto l'istruttoria, le medesime informazioni e le relative valutazioni sopra indicate sono trasmesse, dal Procuratore, a tale soggetto o organo.

Al fine di consentire l'efficace svolgimento degli accertamenti richiesti, il Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato, accede alla Banca Dati Parti Correlate e Interessi, che tiene traccia delle verifiche effettuate.

Qualora il Procuratore, accerti che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, deve applicare il capitolo 8 della presente MSG.

Il Procuratore deve comunque tenere traccia delle Operazioni escluse dall'applicazione della presente MSG ai sensi del successivo capitolo 9, anche ai fini dell'informazione al pubblico.

È rimessa alle disposizioni applicative della presente MSG la definizione delle modalità di accesso alla Banca Dati Parti Correlate e Interessi, nonché degli adempimenti connessi.

Saipem affida il compito di fornire il parere previsto dai successivi capitoli 4 e 5 al Comitato Parti Correlate, interamente composto da amministratori indipendenti, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Saipem SpA, tale compito è affidato al Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ove non espressamente attribuito al Comitato Parti Correlate.

Al Comitato per la Remunerazione e le Nomine si applicano i criteri sulla composizione e le disposizioni di seguito previste per il Comitato Parti Correlate.

Nel caso previsto dal capitolo 4, qualora il Comitato Parti Correlate non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a due.

Nel caso previsto dal capitolo 5, qualora il Comitato Parti Correlate non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre.

Qualora nel Comitato non sia presente il numero minimo di Amministratori non Correlati necessari ai sensi dei due casi sopra indicati, il Comitato è integrato da un altro Amministratore non Correlato in ordine di anzianità.

Qualora non sia possibile provvedere a tale integrazione, il Comitato Parti Correlate ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad affidare l'incarico ad un Esperto Indipendente.

¹¹ La comunicazione deve essere inviata, anche tramite e-mail, al Segretario del Comitato.

¹² Per Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Saipem si intendono quelle previste dal Consiglio stesso sulle materie ad esso riservate in via esclusiva.

¹³ Per Operazioni di competenza dell'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA si intendono quelle non rientranti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA sulle materie ad esso riservate in via esclusiva e sottoposte alla decisione dell'Amministratore Delegato (CEO).

¹⁴ Si tratta dei soggetti non aventi natura societaria i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Saipem SpA o di sue Società Controllate.

¹⁵ Le verifiche sono operate, ove necessario, anche congiuntamente con la massima posizione di riferimento dell'unità richiedente.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 9 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			

4. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Per le Operazioni di Minore Rilevanza, ferme le competenze decisionali stabilite dal sistema di governance della società e le disposizioni di cui al successivo capitolo 9, deve essere seguita la seguente procedura:

- a. al fine del compimento di un'Operazione di Minore Rilevanza, informazioni complete e adeguate sull'Operazione e la relativa documentazione sono trasmesse secondo le modalità previste dal capitolo 3, non appena disponibili e comunque con un anticipo di almeno dieci giorni dalla prima riunione utile del Comitato, al Comitato Parti Correlate¹⁶ di Saipem SpA per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera b).

Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano ritenute dal Responsabile dell'istruttoria Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;

- b. il Comitato Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni¹⁷. Tale parere è allegato al verbale delle riunioni del Comitato;
- c. per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle operazioni con Parti Correlate riguardo alle quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.

Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 3 sezione II della presente MSG;

- d. qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione della stessa (si veda capitolo 8);
- e. in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato la competenza a decidere sull'Operazione è attribuita al Soggetto che ha sottoposto la documentazione al Comitato di cui alla lettera a), che deve dare evidenza al Comitato stesso delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere;
- f. almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono dall'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA, in occasione della relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal Gruppo e ai sensi del successivo capitolo 11, una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza; con evidenza delle Operazioni eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni;
- g. fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza¹⁸, qualora siano state approvate Operazioni nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate ai sensi della precedente lettera b), è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I

¹⁶ Ovvero il Comitato per la Remunerazione e le Nomine in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.

¹⁷ In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche il parere è espresso dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Restano fermi i criteri di cui al precedente capitolo 3 sulla composizione del Comitato Parti Correlate.

¹⁸ Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 10 di 29	

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE

del Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

5. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ferme le disposizioni di cui al successivo capitolo 9, oltre a quanto previsto dal capitolo 4, lettere a)¹⁹, c), d) e) e f):

- a. la competenza a deliberare è riservata al Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA. Gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione della stessa (si veda capitolo 8);
- b. il Comitato Parti Correlate ²⁰ di Saipem SpA, ovvero uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente già nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo ed aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- c. il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate ²¹ sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale delle riunioni del Comitato.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'assemblea di Saipem SpA, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, in quanto compatibile, il capitolo 4 della presente MSG.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, in quanto compatibile, il capitolo 5 della presente MSG.

7. DELIBERE QUADRO

Per Operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro.

Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, i capitoli 4 o 5

¹⁹ In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, le informazioni di cui al capitolo 3 sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno venti giorni lavorativi prima della prima riunione utile. Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

²⁰ Ovvero il Comitato per la Remunerazione e le Nomine in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche. Restano fermi i criteri di cui al precedente capitolo 3 sulla composizione del Comitato Parti Correlate.

²¹ In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche il parere è espresso dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Restano fermi i criteri di cui al precedente capitolo 3 sulla composizione del Comitato Parti Correlate.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 11 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			

della presente MSG, in quanto compatibili.

In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA deve ricevere, ai sensi del successivo capitolo 11, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le ulteriori previsioni dei capitoli 4 e 5 della presente MSG.

8. OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Alle Operazioni nelle quali un amministratore, un sindaco o un dirigente con responsabilità strategiche abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.

Fermo quanto previsto dal capitolo 3 della presente MSG qualora il Procuratore, accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati Parti Correlate e Interessi, che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, lo stesso deve svolgere un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle motivazioni dell'Operazione, con puntuale verifica dell'interesse della società deliberante²² al suo compimento, tenuto anche conto delle implicazioni e vantaggi connessi all'appartenenza a Saipem, nonché della convenienza ed equità delle condizioni previste, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro. Le motivazioni devono essere portate a conoscenza del soggetto competente alla delibera, qualora diverso dallo stesso Procuratore.

Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA, si applicano le procedure di cui al capitolo 4, lettera b) della presente MSG²³. In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati di norma, tenuto conto delle indicazioni del Codice di *Corporate Governance*, cui Saipem aderisce, non prendono parte alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, allontanandosi dalla sala della riunione.

In ogni caso, gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione sulla stessa.

In base a quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile, prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun amministratore e sindaco è comunque tenuto a segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se si tratta dell'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (articolo 2391 c.c.).

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo, amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche rilasciano, almeno semestralmente e in caso di variazioni, una dichiarazione in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto a Saipem SpA e alle società da essa controllate e in ogni caso segnalano per tempo all'Amministratore Delegato (CEO) (o al Presidente, in caso di interessi del CEO), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, le singole Operazioni che Saipem intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi. La valutazione degli amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche è soggettiva. I soggetti indicati quali potenziali interessi sono, in ogni caso, diversi dalle Parti Correlate. L'interesse può rilevare anche

²² L'espressione "società deliberante" si riferisce anche ai soggetti non aventi natura societaria, i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Saipem SpA o di sue Società Controllate.

²³ Le informazioni su tali Operazioni sono trasmesse al Comitato Parti Correlate nei termini previsti dal capitolo 4, lettera a) della presente MSG.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 12 di 29	

se indiretto (es. tramite uno stretto familiare). Nelle dichiarazioni dovrebbero essere peraltro indicati gli enti, ad esclusione delle Società Controllate e Collegate di Saipem SpA, in cui amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche ricoprono incarichi di amministratore, sindaco e dirigente con responsabilità strategica o con i quali intrattengano comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione a quelli che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività di Saipem.

Il Procuratore responsabile dell'istruttoria, prima del compimento dell'operazione con Soggetti di Interesse, verifica se l'operazione medesima possa essere qualificata come Operazione Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, riportando l'esito delle proprie valutazioni all'interno di un'apposita nota di qualifica - che avrà cura di sottoscrivere elettronicamente apponendo la propria firma digitale - contenente tutti i dettagli necessari alla qualifica dell'operazione. La Segreteria Societaria verifica, a campione e con il supporto del Procuratore responsabile dell'istruttoria, la correttezza del processo di qualifica.

Per Operazioni Ordinarie si intendono infatti le "operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria" nonché "ogni ulteriore operazione che rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società, delle controllate o delle collegate e della connessa attività finanziaria, posta in essere a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di *Parti non Correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo*".

L'elemento principale della definizione di operazione ordinaria è rappresentato dal concetto di attività operativa, espressione con la quale si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società, e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie"²⁴; sicché, "la definizione di operazioni ordinarie richiede infine che, per poter beneficiare dell'esenzione, un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa"²⁵.

In particolare, la nozione di attività operativa raccoglie "sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato – o, per soggetti non industriali, dell'operatività corrente – sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento)".

Se l'operazione con Soggetti di Interesse segnalata da componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e dirigenti con responsabilità strategiche di Saipem, di qualunque importo, è qualificata dal procuratore responsabile dell'istruttoria come operazione ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, l'operazione viene comunicata a titolo informativo al Comitato Parti Correlate alla prima riunione utile successiva al compimento dell'operazione stessa, su indicazione del *Procurement* e a cura della Segreteria Societaria.

Nel caso in cui l'operazione con Soggetti di Interesse sia invece qualificata dal procuratore responsabile dell'istruttoria come non ordinaria e quindi conclusa a condizioni diverse dalle condizioni di mercato o *standard*, l'operazione – di qualunque importo - deve in ogni caso essere sottoposta all'esame preventivo del Comitato Parti Correlate a cura del procuratore abilitato secondo procedura e delle competenti strutture della Società (*Procurement*, per il tramite della Segreteria Societaria di Saipem SpA).

Il Comitato Parti Correlate, in ogni caso, provvede quindi a darne informativa nella prima riunione utile al Consiglio di Amministrazione, rinviando ad esso la decisione nei casi ritenuti rilevanti.

9. CASI DI ESCLUSIONE

Le procedure indicate ai capitoli 4, 5, 6 e 8 della presente MSG e gli obblighi di informazione al pubblico di cui

²⁴ Rif. Comunicazione Consob del 24 settembre 2010, n. 10078683.

²⁵ Cfr. vedi nota 24.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 13 di 29	

al successivo capitolo 10, non si applicano:

- alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.
- alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- alle Operazioni di Importo Esiguo individuate dall'Allegato 2.

Qualora nell'arco dell'esercizio vengano concluse con una stessa Parte Correlata Operazioni le quali, pur singolarmente di valore inferiore all'importo esiguo di cui sopra, superino, ove cumulativamente considerate, tale importo, l'Operazione che determina il superamento della soglia di esiguità, nonché tutte le Operazioni successive (concluse nell'esercizio) a prescindere dall'importo, saranno soggette alle procedure previste per le Operazioni di Minore Rilevanza, ferma l'applicazione delle altre cause di esclusione previste dalla presente MSG.

Fermo quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie²⁶, le procedure indicate ai capitoli 4, 5, 6 e 8 della presente MSG e gli altri obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo capitolo 10, non si applicano:

- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e le relative Operazioni esecutive;
- alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel capoverso precedente, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione e le Nomine; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- alle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard²⁷. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) sono comunicate alla Consob e al Comitato Parti Correlate la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro e ciò entro il termine di sette giorni dalla approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e/o dal suo compimento da parte del soggetto munito dei necessari poteri;
 - (ii) sono altresì comunicate al Comitato Parti Correlate, nei termini e secondo le modalità di cui al punto (i) precedente, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione. Il Comitato Parti Correlate, nel corso della prima riunione utile successiva alla ricezione dell'informativa, e comunque

²⁶ Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob.

²⁷ L'allegato 4 indica la tipologia delle Operazioni, per natura di ricavo e di costo, che rientrano nei casi di esclusione.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 14 di 29	

con cadenza trimestrale, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard;

(iii) sono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie²⁸, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi ivi previsti siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

- alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate²⁹ controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dall'Allegato 1 sezione II, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le Società Controllate o Collegate.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate da Saipem SpA e dalle Società Controllate sono comunicate al pubblico in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell'ambito della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale conformemente alle previsioni del Regolamento Consob richiamate nell'Allegato 3 alla presente MSG (cui si rinvia).

11. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

Fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, indicati al capitolo 8 sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e di quelle con Interessi di Amministratori o dei Sindaci disciplinate dalla presente MSG (ad esclusione quindi di quelle esentate dall'applicazione della presente MSG, ai sensi del capitolo 9), è resa informativa da parte dell'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Saipem SpA, in occasione dell'informativa disposta ai sensi dell'art. 21 dello Statuto³⁰ e della delibera del Consiglio di Amministrazione sulle competenze del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono, da parte dell'Amministratore Delegato (CEO), in occasione dell'approvazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, un'informativa in forma aggregata per singola controparte, sulle Operazioni con Interessi di Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche eseguite nel periodo di riferimento.

12. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG

²⁸ Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob.

²⁹ Il presente caso di esclusione si applica anche alle Operazioni con o tra soggetti non aventi natura societaria (come le Fondazioni) i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti delle società che controllano, anche congiuntamente, Saipem SpA, o delle loro Società Controllate.

³⁰ Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto di Saipem SpA: *gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società Controllate; in particolare riferiscono sulle Operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.*

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 15 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			

Il Collegio Sindacale di Saipem SpA vigila sulla conformità della presente MSG ai principi indicati nel Regolamento Consob, nonché sulla loro osservanza sulla base delle informative che riceve ai sensi del precedente capitolo 11 e ne riferisce nella relazione all'Assemblea. Ciò anche attraverso la Funzione Internal Audit, che effettuerà con periodicità annuale una verifica a campione su:

- regolare applicazione della MSG da parte dei Procuratori;
- regolare applicazione delle esclusioni.

13. DISPOSIZIONI FINALI

All'Amministratore Delegato (CEO) di Saipem SpA è data delega ad apportare alla presente MSG, previo esame del Comitato Parti Correlate, le modifiche che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari ovvero in relazione a modifiche organizzative di Saipem. Eventuali adeguamenti di carattere meramente formale potranno essere apportati direttamente dall'Amministratore Delegato (CEO).

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA valuta con cadenza annuale se procedere ad una revisione della presente MSG tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla MSG nella prassi applicativa.

La presente MSG è pubblicata sul sito internet di Saipem (www.saipem.com) e un riferimento ad essa è fatto altresì nella relazione annuale sulla gestione.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 16 di 29	

14. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente MSG i seguenti allegati:

- Allegato A)
 - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali
- Allegato 1
 - I - Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate
 - II - Indici di significatività degli interessi di altre Parti Correlate di Saipem nelle Operazioni con o tra società controllate o collegate
- Allegato 2
 - Individuazione delle Operazioni d'Importo Esiguo
- Allegato 3
 - I - Obblighi di informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate
 - II - Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate
- Allegato 4
 - Tipologia di Operazioni considerate ordinarie nonché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 17 di 29	

ALLEGATO A)

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 18 di 29	

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]².

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2 Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 19 di 29	

ALLEGATO 1

I - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si considerano "Operazioni di Maggiore Rilevanza" le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della reporting entity ovvero, se maggiore, la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione³¹;
- per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata in ottica di bilancio consolidato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

I medesimi parametri sono utilizzati per valutare la rilevanza delle Operazioni poste in essere tra controllate; pertanto i denominatori dei rapporti sono riferiti alla reporting entity controllante.

³¹ La determinazione del fair value è operata in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 20 di 29	

Per le Operazioni poste in essere con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società quotata le Operazioni si considerano di Maggiore Rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%.

2. Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si considerano anche le Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, nel corso dell'esercizio, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate in precedenza; ai fini della determinazione del cumulo non si considerano le Operazioni escluse ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 9 della presente MSG. In caso di cumulo di più Operazioni, è determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

3. Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici indicati in precedenza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 21 di 29	

II - INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INTERESSI DI ALTRE PARTI CORRELATE DI SAIPEM NELLE OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE

L'esenzione prevista dal capitolo 9 della MSG, relativa alle Operazioni con o tra Società Controllate o Collegate, non si applica qualora:

- le società parti dell'Operazione condividano uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;
- la Società Controllata o Collegata parte dell'Operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi da Saipem) dal soggetto che controlla, anche congiuntamente, Saipem e il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in Saipem. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata³². Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
- le Società Controllate o Collegate siano partecipate dalle Parti Correlate di cui al capitolo 2, lettere a) (i) (ii) (iii) e b) (vi) (vii) della presente MSG in misura superiore al 5%.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o Collegata, da parte di altre Società Controllate da Saipem SpA o ad essa Collegate.

³² Esempi:

(i) **INTERESSE SIGNIFICATIVO:** La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Saipem), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'Operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\%+(50*50\%)=75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.

(ii) **INTERESSE NON SIGNIFICATIVO:** la società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Saipem), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'Operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\%+(30*50\%)=25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 22 di 29	

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI D'IMPORTO ESIGUO

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal capitolo 9 della MSG, si considerano di Importo Esiguo le seguenti operazioni con parti correlate:

- a. Operazioni concluse con i soggetti indicati dalla lettera a) (i) (ii) (iii) del capitolo 2 della MSG di valore non superiore a euro 300.000.
- b. Operazioni concluse con i soggetti indicati dalla lettera b) (vi) (vii) del capitolo 2 della MSG di valore non superiore a:
 - euro 300.000 se il soggetto non è una società;
 - euro 1.000.000 se il soggetto è una società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e euro 300.000 per tutte le altre società.
- c. Operazioni concluse con i soggetti indicati dalla lettera b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) del capitolo 2 della MSG, di valore non superiore a:
 - euro 300.000 se il soggetto non è una società;
 - euro 20.000.000, se il soggetto è una società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché per tutte le altre società.

Tali soglie non trovano applicazione per tutte le operazioni concluse con Soggetti di interesse.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 23 di 29	

ALLEGATO 3

I - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, Saipem SpA predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo Unico, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob (v. successiva sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente allegato).

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, Saipem concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Saipem, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'allegato 1. Ai fini del cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del capitolo 9 della presente MSG.

1.1. Termini per la pubblicazione del documento informativo

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora lo stesso deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Saipem ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo Unico, le Società Controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento secondo le modalità previste da Saipem.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato, Saipem, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. Saipem può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

1.2. Pubblicazione dei pareri di Amministratori o Esperti Indipendenti

Nei termini previsti per la pubblicazione del documento informativo Saipem mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato di Amministratori Indipendenti o di Esperti Indipendenti eventualmente nominati scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di Esperti Indipendenti, Saipem può pubblicare i soli elementi indicati nell'allegato 4 del Regolamento Consob (v. sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente allegato), motivando tale scelta.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 24 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			

1.3. Fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Saipem sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'allegato 4 del Regolamento Consob (v. sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente allegato) per la redazione del documento informativo e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Saipem può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

1.4. Comunicazione alla Consob

Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri in precedenza indicati mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

2. Obblighi di informazione periodica per le Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo Unico, Saipem fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a. sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento³³;
- b. sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole Operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione sulla gestione annuale:

- 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;
- 2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con la Parte Correlata;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;

³³ Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 con riferimento alle informazioni di cui alle lettere b) e c) "il perimetro della correlazione è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dei principi contabili internazionali"; pertanto le definizioni di parte correlate del Regolamento Consob operano solo per le casistiche di cui alla lettera a).

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 25 di 29	

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

1) qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;

2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella precedente lettera a), punto 2.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. Inoltre qualora un'Operazione classificabile di Maggiore Rilevanza sia oggetto di esonero dalle procedure autorizzative descritte nella MSG (ad esempio perché ordinarie nonché concluse a condizioni di mercato o standard), la reporting entity è tenuta a dare comunicazione alla Consob entro il termine di cui al paragrafo 1.1 della controparte, oggetto e corrispettivo delle Operazioni esonerate. Analoga informativa è indicata nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale (in aggiunta a quanto previsto alla lettera "a" del presente paragrafo); in particolare è fornita l'indicazione di quali Operazioni di Maggiore Rilevanza sono state concluse nel reporting period avvalendosi dell'esenzione procedurale.

3. Obblighi informativi per le Operazioni di Minore Rilevanza

Fermo quanto previsto dal precedente punto 2, non ci sono obblighi informativi esterni specifici per le Operazioni di Minore Rilevanza ad eccezione delle Operazioni approvate con parere negativo del Comitato Parti Correlate, delle quali va data informativa al pubblico su base trimestrale con evidenza della controparte, oggetto e corrispettivo della transazione, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

4. Comunicati stampa su Operazioni price-sensitive

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia in grado di influire in modo sensibile sui prezzi di borsa del titolo della *reporting entity*, il relativo comunicato stampa diffuso ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del TUF contiene in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'operazione;

b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la natura di tale correlazione;

c) l'identificazione della controparte dell'Operazione;

d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'allegato 1 della presente MSG e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;

e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e gli eventuali casi di esclusione procedurale di cui al capitolo 9 della presente MSG;

f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario di Amministratori Indipendenti.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 26 di 29	

II - DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui Saipem ponga in essere Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo previsto nella sezione I del presente allegato deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con Parte Correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'Operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.

2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'Operazione.

Qualora l'Operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni similari.

Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di Esperti Indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli Esperti Indipendenti. e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, anche congiuntamente, Saipem SpA, le Società Controllate da Saipem SpA o sottoposte a comune controllo, anche congiunto, nonché gli amministratori delle predette società (ii) la società, le società da queste controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'Esperto come Indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi Esperti Indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli Esperti;
- i nominativi degli Esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli Esperti Indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet di Saipem. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli Esperti in relazione alla specifica Operazione;

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 27 di 29	

- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Saipem, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

Se l'Operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi del punto 1.3.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Saipem SpA e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di Operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Saipem SpA, informazioni relative agli strumenti finanziari della Saipem SpA detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in Operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando in modo dettagliato i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti.

Con riferimento alle delibere di approvazione dell'Operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Saipem SpA, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette Operazioni.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 28 di 29	

ALLEGATO 4

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI CONSIDERATE ORDINARIE NONCHÉ CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

Operazioni rientranti nell'ordinario³⁴ esercizio dell'attività operativa della Società o delle controllate o collegate o all'attività finanziaria alla medesima connessa, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, quali a titolo esemplificativo:

Contratti attivi nei confronti della società controllante o delle società da questa controllate: contratti rientranti nell'attività dei business offshore, onshore e drilling.

A titolo di esempio, rientrano in tali tipologie i ricavi derivanti da contratti relativi a impianti (GTL, fertilizzanti, liquefazione, petrolchimici, raffinerie, trattamento olio, GAS, GOSP, FPSO – sale/lease, floaters), condotte per trasporto fluidi e relative stazioni di compressione/pompaggio, piattaforme, attività sottomarine, attività "SURF", centrali produzione energia elettrica e termica, infrastrutture, fabbricazione, servizi di ingegneria, hook-up and commissioning, attività di perforazione, noleggi attrezzature di perforazione, MMO, lavori marittimi, bonifiche del territorio e smaltimenti rifiuti, assistenza tecnica e prestazione di servizi, e tutto quanto connesso a tali attività.

Contratti passivi nei confronti della società controllante o delle società da questa controllate:

Finanziamenti non stipulati a fronte di nuovi investimenti significativi per importo o tipologia, contratti di factoring.

Ogni ulteriore operazione che rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società, delle controllate o delle collegate e della connessa attività finanziaria, posta in essere a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

³⁴ L'elemento principale della definizione di operazione ordinaria è rappresentato dal concetto di attività operativa, espressione con la quale si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie" (cfr. Comunicazione Consob del 24 settembre 2010, n. 10078683); sicché, "la definizione di operazioni ordinarie richiede infine che, per poter beneficiare dell'esenzione, un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa" (cfr. Comunicazione Consob del 24 settembre 2010, n. 10078683).

In particolare, la nozione di attività operativa raccoglie "sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato – o, per soggetti non industriali, dell'operatività corrente – sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento)".

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE	Doc. n. MSGGR-GROUP-TRP-001 I	
		Rev. 06	Data 12/10/2022
		Pag. 29 di 29	
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE			